

A tutti i Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 9/2017

Oggetto: **Il nuovo calendario delle scadenze 2017**

Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall'1/1/2017.

Versamenti derivanti dai modelli Redditi e IRAP

a) Saldo e prima rata di acconto delle persone fisiche e società di persone

Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (es. studi professionali associati) le nuove scadenze per il **versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP** sono stabilite:

- al **30 giugno**, invece del giorno 16, **senza la maggiorazione dello 0,40%**;
- al **30 luglio**, invece del giorno 16, **con la maggiorazione dello 0,40%**.

b) Saldo e prima rata di acconto dei soggetti IRES

In relazione ai **soggetti IRES**, i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP devono ora essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione ai soggetti IRES "solari", i nuovi termini sono quindi stabiliti al 30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.

Per i **soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio**, i suddetti versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Resta comunque ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

c) Versamenti in caso di "operazioni straordinarie"

La proroga dei termini riguarda anche i versamenti relativi ai periodi d'imposta derivanti da "operazioni straordinarie" di cui agli artt. 5 e 5-bis del DPR 322/98.

In particolare, si tratta dei periodi d'imposta chiusi prima del 31/12 per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni e trasformazioni) o messa in liquidazione ordinaria intervenuta nel corso dell'anno.

In tali casi viene stabilito che **il saldo relativo al periodo d'imposta infrannuale che si chiude anteriormente all'efficacia dell'evento straordinario deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione**. Poiché la dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo, in pratica il termine di versamento in esame scade l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di efficacia dell'evento straordinario.

Il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La nuova disciplina **non si applica in caso di cessazione dell'attività della società di persone senza formale procedimento di liquidazione e nel caso di scioglimento della società di persone per mancata ricostituzione entro 6 mesi della pluralità dei soci**. In tali casi, infatti, continuano ad applicarsi i termini ordinari, sia ai fini della presentazione delle dichiarazioni che di effettuazione dei relativi versamenti.

Le nuove disposizioni, inoltre, **non riguardano i soci delle società di persone e dei soggetti equiparati**, i quali continuano ad effettuare i relativi versamenti secondo le scadenze ordinarie.

d) Seconda o unica rata di acconto

In relazione a tutti i contribuenti, **restano invece fermi i termini per il versamento della seconda rata o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP**, stabiliti:

- al **30 novembre**, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES "solari";
- **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta**, per i soggetti IRES "non solari".

In relazione al versamento della seconda o unica rata di acconto, non è possibile il differimento di 30 giorni mediante la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

e) Conguagli derivanti dai modelli 730

Rimangono invariate anche le modalità di effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei conguagli derivanti dai modelli 730.

I **nuovi termini di versamento** rilevano invece in relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 in mancanza di un sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli. In tal caso, infatti, i versamenti derivanti dal modello 730 devono essere effettuati entro i termini stabiliti per i versamenti derivanti dal modello UNICO delle persone fisiche.

Versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi

Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi **si riverberano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegate**, ad esempio:

- addizionale IRPEF;
- addizionali e maggiorazioni IRES;

- determinate imposte sostitutive (contribuenti che adottano il regime dei c.d. “minimi” o il regime fiscale forfettario);
- capital gain in “regime di dichiarazione”;
- imposte patrimoniali dovute da persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero;
- contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore a 300.000,00 euro lordi annui;
- acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
- eventuale maggiorazione del 3% dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
- contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate;
- contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG);
- diritto annuale alla camera di commercio.

Per quanto riguarda il versamento della **cedolare secca sulle locazioni**, Agenzia delle Entrate prevede:

- per il **versamento del saldo**, l’applicazione delle disposizioni in materia di versamento del saldo IRPEF, con conseguente automatica estensione dei nuovi termini;
- per il **versamento del primo acconto**, invece, i termini del 16 giugno o del 16 luglio (con maggiorazione dello 0,4%) senza un rinvio alla disciplina di versamento degli acconti IRPEF. A tale riguardo appare necessario un chiarimento in quanto non appare logico che il termine di versamento del primo acconto differisca da quello previsto per il saldo.

Versamenti che “non seguono” i termini delle imposte sui redditi

Al contrario, nulla cambia in relazione ai seguenti versamenti:

- IMU e TASI;
- imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell’ambito d’impresa;
- imposte sostitutive per le assegnazioni agevolate di beni ai soci o la trasformazione in società semplice;
- imposta sostitutiva per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

Versamento del saldo IVA

L’art. 7-*quarter* co. 20 del DL 193/2016, conv. L. 255/2016, ha invece modificato i termini relativi al versamento del saldo IVA, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA a decorrere dal periodo d’imposta 2016.

In relazione al **versamento del saldo IVA**:

- viene confermata la scadenza del **16 marzo**, come regola generale;

- viene prevista la possibilità di **differirlo** entro il termine stabilito dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, **maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.**

Versamento dell'acconto IVA

Nulla cambia in relazione al termine per il versamento dell'acconto IVA, confermato al **27 dicembre** dell'anno di riferimento.

Rateizzazione dei versamenti

Per i **contribuenti non titolari di partita IVA** la **prima rata** scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione e le **rate successive** alla prima scadono alla fine di ogni mese.

Per i **contribuenti titolari di partita IVA** la **prima rata** scade il giorno stabilito per il versamento in unica soluzione e le **rate successive** scadono al giorno 16 di ciascun mese

Roma, 3.3.2017

Cordiali saluti
Bruno Vaudo